SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 agosto 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 203

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 3 aprile 2008.

Ammissione alle agevolazioni di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore delle biotecnologie da realizzarsi nella regione Lombardia.

08A05950

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 204

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
CORPO FORESTALE DELLO STATO

DECRETO 5 agosto 2008.

Conferimento dei distintivi d'onore per i feriti, mutilati o deceduti per causa di servizio e dei distintivi di specialità da attribuire al personale del Corpo forestale dello Stato.

08A06024

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 28 agosto 2008, n. **134.**

Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista e considerata l'importanza che i servizi forniti dalle società operanti nei settori dei servizi pubblici essenziali non subiscano interruzioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ampliare l'operatività del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, alla ristrutturazione di grandi imprese in crisi non solo finanziaria, ma anche di tipo industriale, individuando una specifica disciplina per le grandi imprese operanti nei settori dei servizi pubblici essenziali volta a garantire la continuità nella prestazione di tali servizi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato: «decreto-legge n. 347», dopo le parole: «di cui all'articolo 27, comma 2,» sono inserite le seguenti: «lettera *a)*, ovvero ».

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 347, le parole: «la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 270, ovvero tramite la cessione dei complessi aziendali di cui al comma 2, lettera *a)*, del medesimo articolo 27».

3. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 347, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto può prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura.».

4. All'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 347, le parole: «di ristrutturazione» sono soppresse.

5. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 347, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per "imprese del gruppo" si intendono anche le imprese partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alle procedure previste dal presente decreto, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività.».

6. Nella rubrica dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, le parole: «di ristrutturazione» sono sostituite dalle seguenti: «del commissario straordinario».

7. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 347, dopo le parole: «di cui all'articolo 27, comma 2,» sono inserite le seguenti: «lettera *a)*, ovvero ».

8. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347 è sostituito dal seguente: «4. Qualora non sia possibile adottare, oppure il Ministro non autorizzi il programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *a)*, né quello di cui alla lettera *b)*, del decreto legislativo n. 270, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270.».

9. Al comma 4-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, le parole: «è presentato» sono sostituite dalle seguenti: «può anche essere presentato».

10. Dopo il comma 4-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, sono aggiunti i seguenti:

«4-*quater*. Fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza per ogni operazione disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 270, e con riferimento alle società di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, il commissario straordinario individua l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuità nel medio periodo del relativo servizio, la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, nonché dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il prezzo di cessione non è inferiore a quello di mercato come risultante da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si applicano i commi dal quarto all'ottavo dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

4-*quinquies*. Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, le operazioni di concentrazione connesse o contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5, rispondono a preminenti interessi generali e sono escluse dalla necessità dell'autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della stessa legge. Le parti sono, comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette operazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori in conseguenza

dell'operazione. L'Autorità, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrive le suddette misure con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie; definisce altresì il termine, comunque non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della citata legge n. 287 del 1990.

4-*sexies*. L'ammissione delle società di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali società non comportano, per un periodo di sei mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attività svolte alla data di sottoposizione delle stesse alle procedure previste dal presente decreto. In caso di cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto, le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono trasferiti all'acquirente.

4-*septies*. Per le procedure il cui programma risulti già prorogato ai sensi del comma 4-*ter* e che, in ragione della loro particolare complessità, non possano essere definite entro il termine indicato al suddetto comma, il Ministro dello sviluppo economico può disporre con le medesime modalità un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi.».

11. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 347, dopo la parola: «ristrutturazione» sono inserite le seguenti: «o alla salvaguardia del valore economico e produttivo totale o parziale».

12. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 347, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per motivi di urgenza le medesime operazioni possono essere autorizzate anche prima della dichiarazione dello stato di insolvenza. Gli atti del Commissario straordinario restano devoluti alla cognizione del giudice di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 270 del 1999.».

13. All'articolo 5 del decreto-legge n. 347, dopo il comma 2-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

«2-*ter*. Nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, e di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono ridotti della metà. Nell'ambito delle consultazioni di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero esaurite le stesse infruttuosamente, il Commissario e il cessionario possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in Cassa integrazioni guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario.

2-*quater*. Nel caso di assunzione o trasferimento di lavoratori dipendenti di imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, destinatari di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, al fine di agevolarne il reimpiego, sono garantiti i benefici di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, e di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.».

Art. 2.

1. I trattamenti di cassa integrazioni guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa.

2. All'articolo 1-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, la parola: «derivanti» è sostituita dalla seguente: «derivate».

3. All'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

«1-*quinquies*. Il regime delle decadenze di cui ai commi da 1 a 1-*quater* del presente articolo si applica ai lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del presente decreto. Ai fini dell'erogazione dei trattamenti, i lavoratori beneficiari sono tenuti a sottoscrivere apposito patto di servizio presso i competenti Centri per l'impiego o presso le Agenzie incaricate del programma di reimpiego.».

4. Ai fini dell'attuazione del presente decreto l'apposita evidenza contabile di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementata di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di mobilità e dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione dei benefici nei limiti delle risorse di cui alla predetta evidenza contabile. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, come rifinanziato dal comma 6 dell'articolo 63 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) quanto a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativa al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente è integrata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 3.

1. In relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti che siano stati posti in essere dal 18 luglio 2007 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di garantire la continuità aziendale di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., nonché di Alitalia Servizi S.p.A. e delle società da queste controllate, in considerazione del preminente interesse pubblico alla necessità di assicurare il servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia, in particolare nei collegamenti con le aree periferiche, la responsabilità per i relativi fatti commessi dagli amministratori, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, è posta a carico esclusivamente delle predette società. Negli stessi limiti è esclusa la responsabilità amministrativa-contabile dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici. Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché di sindaco o di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nelle società indicate nel primo periodo non può costituire motivo per ritenere insussistente, in capo ai soggetti interessati, il possesso dei requisiti di professionalità richiesti per lo svolgimento delle predette funzioni in altre società.

2. Al fine della tutela del risparmio i piccoli azionisti ovvero obbligazionisti di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., che non abbiano esercitato eventuali diritti di opzione aventi oggetto la conversione dei titoli in azioni di nuove società, sono ammessi ai benefici di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le condizioni e le altre modalità di attuazione del presente comma.

3. Il comma 4 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2008, n. 111, è abrogato.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SACCONI, *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

08G0159

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 luglio 2008.

Modifica del decreto 17 febbraio 2005 del Ministero della salute, relativo all'elenco dei minerali e delle fonti vitaminico-minerali ammessi negli integratori, in deroga alle previsioni degli allegati I e II del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, nella parte riguardante il «Vanadio».

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 di attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 2005, recante: «Elenco dei minerali e delle fonti vitaminico-minerali ammessi negli integratori, in deroga alle previsioni degli allegati I e II del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, in applicazione del disposto dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo medesimo»;

Visto l'art. 2, comma 2, del sopraccitato decreto ministeriale 17 febbraio 2005;

Visto quanto rappresentato per il vanadio dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, da ultimo con il parere del 29 gennaio 2008;

Sentito il parere della Commissione unica per la dietetica e la nutrizione, espresso nella riunione del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini», ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera *b)*;

Decreta:

Art. 1.

1. Dall'elenco dei minerali ammessi negli integratori in deroga alle previsioni dell'allegato I del decreto legislativo n. 169/2004, di cui all'allegato I del decreto ministeriale 17 febbraio 2005, è eliminato il «vanadio».

2. Dall'elenco delle fonti vitaminico-minerali ammesse negli integratori in deroga alle previsioni dell'allegato II del decreto legislativo n. 169/2004, di cui all'allegato II del decreto ministeriale 17 febbraio 2005, sono eliminati il «vanadil chelato» e il «vanadil solfato».

Art. 2.

1. Non è consentita la commercializzazione di integratori alimentari contenenti vanadio, derivante dalle fonti indicate all'art. 1, comma 2 o, comunque, da altre fonti del minerale ammesse in deroga in altri Stati membri.

Art. 3.

1. Per i prodotti di cui all'art. 2 già in commercio, gli operatori del settore alimentare interessati devono procedere al loro ritiro entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 23 luglio 2008

p. *Il Ministro:* MARTINI

08A06090

DECRETO 4 agosto 2008.

Riconoscimento, al sig. Jose Antonio Buitrago Arana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 2 luglio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Jose Antonio Buitrago Arana nato a La Paz (Bolivia) il giorno 26 aprile 1940, di cittadinanza svedese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Läkarexamen» conseguito in data 16 gennaio 1976 presso la Uppsala Universitet - Svezia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Läkarexamen» conseguito presso la Uppsala Universitet - Svezia - in data 16 gennaio 1976, dal sig. Jose Antonio Buitrago Arana, nato a La Paz (Bolivia) il giorno 26 aprile 1940, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Jose Antonio Buitrago Arana è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A06119

DECRETO 4 agosto 2008.

Riconoscimento, al sig. Stefan Jakob Müller, di titoli di studio estero, quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia delle professioni di medico e medico specializzato in chirurgia generale.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 3 luglio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Stefan Jakob Müller nato a Neuss (Germania) il giorno 9 maggio 1956, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento dei propri titoli di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» e di «Fachartz für Chirurgie» conseguiti rispettivamente in data 28 aprile 1983 e 20 marzo 2007 presso la Bayerisches Staatsministerium des Innern - Ärztekammer Niedersachsen - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico e medico specializzato in chirurgia generale;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

I titoli di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» e di «Fachartz für Chirurgie» conseguiti presso la Bayerisches Staatsministerium des Innern - Ärztekammer Niedersachsen - Germania - in data 28 aprile 1983 e 20 marzo 2007 dal sig. Stefan Jakob Müller, nato a Neuss (Germania) il giorno 9 maggio 1956, sono riconosciuti quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico e medico specializzato in chirurgia generale.

Art. 2.

Il sig. Stefan Jakob Müller è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico e medico specializzato in chirurgia generale previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A06120

DECRETO 4 agosto 2008.

Riconoscimento, al sig. Thomas Weber, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 3 luglio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Thomas Weber nato a Trier (Germania) il giorno 8 gennaio 1956, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» conseguito in data 9 aprile 1984 presso la Ministerium füer soziales, gesundheit und umwelt Rheinland-Pfalz - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» conseguito presso la Ministerium füer soziales, gesundheit und umwelt Rheinland-Pfalz - Germania - in data 9 aprile 1984 dal sig. Thomas Weber, nato a Trier (Germania) il giorno 8 gennaio 1956, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Thomas Weber è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A06121

DECRETO 4 agosto 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Krisztina Eva Lasanyi Hendl, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 12 giugno 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Krisztina Eva Lasanyi Hendl, nata a Budapest (Ungheria) il giorno 8 febbraio 1968, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Approbation als Zahnärztin» conseguito in data 2 ottobre 1996 presso la Bezirksregierung Köln - Germania - al fine dell'esercizio in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Approbation als Zahnärztin» conseguito presso la Bezirksregierung Köln - Germania - in data 2 ottobre 1996 dalla sig.ra Krisztina Eva Lasanyi Hendl, nata a Budapest (Ungheria) il giorno 8 febbraio 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Krisztina Eva Lasanyi Hendl è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A06122

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 agosto 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Pa.L.Mer. Scarl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE)

n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 20 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 228 del 30 settembre 2005 con il quale al laboratorio «Pa.L.Mer. Scarl», ubicato in Latina, via Carrara n. 12/A è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 22 luglio 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 dicembre 2007, l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Pa.L.Mer. Scarl», ubicato in Latina, via Carrara n. 12/A, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre 2011 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2008

Il Capo dipartimento: AMBROSIO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/91allegato II
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/91 allegato IX + Reg. CEE 183/93 29/01/1993
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/91 allegato III

08A06102

DECRETO 7 agosto 2008.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Azienda speciale - Laboratorio chimico istituto superiore di Stato "Umberto I"» autorizzato con decreto 2 aprile 2008, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 2 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 15 aprile 2008, con il quale al laboratorio è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 24 luglio 2008, comunica di aver revisionato i metodi prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 3 marzo 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 2 aprile 2008;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio «Azienda speciale - Laboratorio chimico istituto superiore di Stato "Umberto I"» ubicato in Alba (Cuneo), corso Enotria n. 1 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità totale	OIV - RESOLUTION OENO 52/2000
Acidità totale	OIV MA-F-AS313-01 ACITOT 2007 + Reg. CEE 2676/1990 allegato 13, par 5.3
Acidità volatile	OIV MA-F-AS313-02 ACIVOL 2007 + Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22, par. 2 + OIV MA-F-AS313-14-ACISOR p.to 2 2008
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Anidride solforosa	OIV MA-F-AS323-04 DIOSOU 2007 + Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par 2.3 + Reg. CE 1163/2005
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04 CENDRE 2007 + Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Estratto non riduttore, estratto secco netto	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4 e 5 Circolare MIPAF 12/03/2003
Estratto secco totale	OIV MA-F-AS2-03 EXTSEC 2007 + Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Estratto secco totale (massa volumica a 20° C e densità relativa a 20°C)	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 Met aceti VI, punto 4 + Reg. CEE 2676/1990 allegato 1 + Reg. CE 355/2005, par. 4c (densimetria elettronica)
Litio	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 n° 58 Met mosti vini XXX
Massa volumica e densità relativa a 20 °C	OIV MA-F-AS2-01 MASVOL 2007 + Reg. Reg. CEE 2676/1990 allegato 1
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03-METHAN p.to 3 2008
Sodio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 26, par. 2 + OIVMA-F-AS322-03-SODIUM p.to 2 2008
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12
Titolo alcolometrico massico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 355/2005 par. 4C + Reg. CE 1493/99 allegato 2, p.to 5
Titolo alcolometrico massico potenziale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, par. 3.2-4 + Reg. CE 1493/99 allegato 2, p.to 6 + Reg. CEE 4252/88 art. 13, p.to 2, 6° trattino
Titolo alcolometrico massico totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + 5, par. 3.2-4 + Reg. CE 355/2005 par. 4c + Reg. CE 1493/99 allegato 2, p.to 7
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-01 TALVOL 2007 + Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 355/2005 par. 4C
Titolo alcolometrico volumico potenziale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, par 3.2-4 + Reg. CE 1493/99 allegato 2, p.to 2 + Reg. CEE 4252/88 art. 13, p.to 2, 6° trattino
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + 5, par 3.2-4 + Reg. CE 355/2005 par 4c + Reg. CE 1493/99 allegato 2, p.to 3
Zuccheri riduttori	OIV MA-F-AS311-01 SUCRED 2007 + Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, par. 3.2 - 4 + Reg. CE 1163/2005

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2008

Il Capo dipartimento: AMBROSIO

08A06103

DECRETO 7 agosto 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione ambientale del Lazio - sede di Latina», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 24 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 238 del 12 ottobre 2007 con il quale al laboratorio «ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione ambientale del Lazio - sede di Latina», ubicato in Latina, via A. Serpieri n. 3 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 24 luglio 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 marzo 2008, l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione ambientale del Lazio - sede di Latina», ubicato in Latina, via A. Sepieri n. 3, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 marzo 2012 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi; l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2008

Il Capo dipartimento: AMBROSIO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità (0,1% di ac. Oleico)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CEE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993

08A06104

DECRETO 7 agosto 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione ambientale del Lazio - sede di Roma», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a LG.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 24 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 238 del 12 ottobre 2007 con il quale al laboratorio «ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione ambientale del Lazio - sede di Roma», ubicato in Roma, via Saredo n. 52 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 24 luglio 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 marzo 2008, l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma TINI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione ambientale del Lazio - sede di Roma», ubicato in Roma, via Saredo n. 52, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 marzo 2012 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi; l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2008

Il Capo dipartimento: AMBROSIO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Esteri metilici degli Acidi grassi (>0.1 <100 %)	Reg. CEE 796/2002 allegato XB + Reg CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Acidità (>0.1 < 5% Ac.Oleico)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Numero di Perossidi (>1<50 meq Ossigeno attivo/Kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

08A06105

DECRETO 7 agosto 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Pa.L.Mer. Scarl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 16 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 225 del 27 settembre 2005 con il quale al laboratorio «Pa.L.Mer. Scarl», ubicato in Latina, via Carrara n. 12/A è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 22 luglio 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 dicembre 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Pa.L.Mer. Scarl», ubicato in Latina, via Carrara n. 12/A, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre 2011 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2008

Il Capo dipartimento: AMBROSIO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 allegato 14
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/90 allegato 10
Anidride solforosa libera e totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 25, ar. 2.2
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 Reg. CEE 2676/90 allegato 9
Cloruri e solfati	PT.35/AGR Rev. B
Estratto secco ridotto	Reg. CEE 2676/90 allegato 4 + Allegato 5, Par. 3,2 + Comunicazione MIPAF 12/03/2003
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 4
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/90 allegato 1, par. 5.2
Ocratossina A	OIV MA-F-AS315-10-OCHRAT 2006
pH	Reg. CEE 2676/90 allegato 24
Solfati	Reg. CEE 2676/90 allegato 12
Titolo alcolometrico volumico (7%-21%)	Reg. CEE 2676/90 allegato 3, par. 5.2 (bilancia idrostatica) + Reg. CE 128/2004 allegato 4 bis
Zuccheri Riduttori	Reg. CEE 2676/90 allegato 5, Par. 3.2

08A06116

DECRETO 7 agosto 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione, al «Laboratorio analisi chimiche Dott. Adriano Giusto - Servizi ambiente Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 30 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 40 del 17 febbraio 2007 con il quale al «Laboratorio analisi chimiche Dott. Adriano Giusto - Servizi ambiente Srl», ubicato in località Rustignè - Oderzo (Treviso), via Pezza Alta n. 22 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 22 maggio 2008 e perfezionata in data 22 luglio 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 9 luglio 2008 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC

17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al «Laboratorio analisi chimiche Dott. Adriano Giusto - Servizi ambiente Srl», ubicato in località Rustignè - Oderzo (Treviso), via Pezza Alta n. 22, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 luglio 2012 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2008

Il Capo dipartimento: AMBROSIO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/90 alllegato 15
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 alllegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 alllegato 14
Acido malico totale	Reg. CEE 2676/90 alllegato 21
Acido tartarico	Reg. CEE 2676/90 alllegato 16
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/90 alllegato 25
Azoto totale	OIV-MA-F-AS323-02-AZOTOT 2007
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 alllegato 9
Dietilenglicole	DM n° 12 30/12/1986 GU n° 33 10/02/1987 Met LV
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/90 alllegato 4
Ferro	Reg. CEE 2676/90 alllegato 30
Metanolo	OIV - MA-F-AS312-03-METHAN 2007
Ocratossina A	OIV MA-F-AS315-10-OCHRAT 2007
pH	Reg. CEE 2676/90 alllegato 24
Piombo	OIV - MA-F-AS322-11-PLOMB 2007 + Reg. CEE 2676/90 alllegato 35
Potassio	Reg. CEE 2676/90 alllegato 27
Rame	Reg. CEE 2676/90 alllegato 31
Saccarosio	Reg. CEE 2676/90 alllegato 6
Sodio	Reg. CEE 2676/90 alllegato 26
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 alllegato 3, par. 4 (picnometria)
Zinco	Reg. CEE 2676/90 alllegato 34
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 alllegato 5

08A06117

DECRETO 7 agosto 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Dr. Diego Favale - Studio di chimica industriale», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 6 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 244 del 19 ottobre 2005 con il quale al laboratorio «Dr. Diego Favale - Studio di chimica industriale», ubicato in Lecce, via Ferrante D'Aragona n. 1 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 1° agosto 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 dicembre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Dr. Diego Favale - Studio di chimica industriale», ubicato in Lecce, via Ferrante D'Aragona n. 1, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 luglio 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2008

Il Capo dipartimento: AMBROSIO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidita' totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13, par. 5.3
Acidita' volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Anidride solforosa (SO2)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par. 2.3
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Estratto secco complessivo	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Estratto secco senza zucchero	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Massa volumica e densita' relativa a 20°	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1, par. 5.2
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12, par. 2
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3, par. 3 + Reg. CE 355/2005 28/02/2005 allegato 4C
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, par. 3.2

08A06118

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 7 agosto 2008.

Accertamento del periodo di mancato/irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Roma - Circoscrizioni di RM 1 e 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella Direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione Organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle Direzioni regionali e la cessazione delle Direzioni compartimentali;

Vista la nota del 24 luglio 2008 con la quale l'Ufficio provinciale di Roma ha comunicato che il giorno 18 luglio 2008 si è verificato irregolare/mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare delle circoscrizioni di RM 1 e 2 per causa di uno sciopero

indetto dalle OO.SS. territoriali Cgil - Cisl Uil e Salfi ed il servizio all'utenza è stato erogato fino alle ore 10,30;

Vista la nota n. 9217 del 31 luglio 2008, della Direzione regionale del Lazio, inviata all'Ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota n. 325 del 4 agosto 2008 con la quale il Garante del Contribuente del Lazio - Roma - esprime parere favorevole;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Latina;

Determina:

Il periodo di mancato/irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare del sotto indicato Ufficio è accertato come segue:

per il giorno 18 luglio 2008 il mancato/irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Roma - Circoscrizioni di RM 1 e 2;

Regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2008

Il direttore regionale: MOLINARI

08A06113

DETERMINAZIONE 7 agosto 2008.

Accertamento del periodo di mancato/irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Latina.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella Direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle Direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la nota del 23 luglio 2008 con la quale l'Ufficio provinciale di Latina ha comunicato che il giorno 23 luglio 2008 dalle ore 11,40 alle ore 14,00 si è verificato irregolare/mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare, per assemblea del personale indetta dalla O.S. CISL;

Vista la nota n. 9218 del 31 luglio 2008, della Direzione regionale del Lazio, inviata all'Ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota n. 326 del 4 agosto 2008 con la quale il Garante del Contribuente del Lazio - Roma - esprime parere favorevole;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Latina;

Determina:

Il periodo di mancato/irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare del sotto indicato Ufficio è accertato come segue:

per il giorno 23 luglio 2008 il mancato/irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Latina;

Regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2008

Il direttore regionale: MOLINARI

08A06114

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9954-XV.J(3288), del 30 luglio 2008 i manufatti esplosivi denominati:

De Carlo M Tonante 8 (massa attiva g 230);

De Carlo M Tonante 9 (massa attiva g 445);

De Carlo M Tonante 14 (massa attiva g 835),

sono riconosciuti, su istanza del sig. De Carlo Martino, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Gioia del Colle (Bari) località Castiglione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti devono chiaramente contenere l'indicazione che i prodotti possono essere venduti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarli alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.2356-XV.J(4883), del 30 luglio 2008 il manufatto esplosivo denominato: «NAP Sfera Millefiori Blu cal 150 MM» (massa attiva g 1339) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Torremaggiore (Foggia) contrada Pagliara Vecchia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tale manufatto devono chiaramente contenere l'indicazione che il prodotto può essere venduto solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1974-XV.J(4857), del 30 luglio 2008 il manufatto esplosivo denominato: «NAP Sfera Mizar Granella cal 92 MM» (massa attiva g 367) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Torremaggiore (Foggia) contrada Pagliara Vecchia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tale manufatto devono chiaramente contenere l'indicazione che il prodotto può essere venduto solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.2357-XV.J(4884), del 30 luglio 2008 il manufatto esplosivo denominato: «NAP batteria giorno» (massa attiva g 302) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Torremaggiore (Foggia) contrada Pagliara Vecchia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tale manufatto devono chiaramente contenere l'indicazione che il prodotto può essere venduto solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.2358-XV.J(4885), del 30 luglio 2008 il manufatto esplosivo denominato: «NAP batteria notte» (massa attiva g 452) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Torremaggiore (FG) contrada Pagliara Vecchia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tale manufatto devono chiaramente contenere l'indicazione che il prodotto può essere venduto solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.2361-XV.J(4888), del 30 luglio 2008 il manufatto esplosivo denominato: «NAP Sfera Mizar Blu 15 effetti cal 200 MM» (massa attiva g 2319) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Torremaggiore (Foggia) contrada Pagliara Vecchia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tale manufatto devono chiaramente contenere l'indicazione che il prodotto può essere venduto solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1444-XV.J(4847), del 30 luglio 2008 i manufatti esplosivi denominati:

BC 6030/25 (d.f.: FS1037/NW) (massa attiva g 283,98);

BC 6030/50 (d.f.: FS1038/NW) (massa attiva g 498,46);

W800 (d.f.: FS933) (massa attiva g 275,34);

LY056-32 (d.f.: FS952) (massa attiva g 2212,56);

Predator (d.f.: FS956) (massa attiva g 739,11);

Lydan-4 (d.f.: FS1085) (massa attiva g 3465),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Lipori Giovanni, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Giugliano in Campania (Napoli), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.15731-XV.J(4770), del 30 luglio 2008 i manufatti esplosivi denominati:

«MF1520 - Spettacolo 100 Multicolor» (massa attiva g 712,5);

«MF1521 - Spettacolo 49 Multicolor» (massa attiva g 603,80);

«MF1522 - Spettacolo 100 Multicolor» (massa attiva g 1232);

«MF1525 - Spettacolo 36 Multicolor» (massa attiva g 335,5);

«MF1526 - Spettacolo 36 Multicolor» (massa attiva g 328,5);

«MF1527 - Spettacolo 19 Multicolor» (massa attiva g 385,7);

«MF1528 - Spettacolo 25 Multicolor» (massa attiva g 503,5);

«MF1529 - Spettacolo 19 Multicolor» (massa attiva g 382,70);

«MF1536 - Spettacolo 25 Multicolor» (massa attiva g 183,93);

«MF1537 - Spettacolo 25 Multicolor» (massa attiva g 185,18);

«MF1538 - Spettacolo 36 Multicolor» (massa attiva g 189,10);

«MF1539 - Spettacolo 25 Multicolor» (massa attiva g 297,75);

«MF1542 - Spettacolo 25 Multicolor» (massa attiva g 252);

«MF1543 - Spettacolo 16 Multicolor» (massa attiva g 242,50);

«MF1544 - Spettacolo 25 Multicolor» (massa attiva g 243);

«MF1547A - Spettacolo 19 Multicolor» (massa attiva g 401,70);

«MF1547B - Spettacolo 19 Multicolor» (massa attiva g 401,70);

«MF1548 - Spettacolo 16 Multicolor» (massa attiva g 251,73);

«MF1549A - Spettacolo 19 Multicolor» (massa attiva g 300,70);

«MF1549B - Spettacolo 19 Multicolor» (massa attiva g 300,70);

«MF1549C - Spettacolo 19 Multicolor» (massa attiva g 300,70);

«MF1550 - Spettacolo 25 Multicolor» (massa attiva g 228,50);

«MF1551 - Spettacolo 100 Multicolor» (massa attiva g 472,30);

«MF1552 - Spettacolo 16 Multicolor» (massa attiva g 251,73);

«MF1553A - Spettacolo 19 Multicolor» (massa attiva g 300,70);

«MF1553B - Spettacolo 19 Multicolor» (massa attiva g 300,70);

«MF1553C - Spettacolo 19 Multicolor» (massa attiva g 300,70);

«MF1563 - Spettacolo 25 Multicolor» (massa attiva g 228,70);

«MF1555 - Spettacolo 19 Multicolor» (massa attiva g 325,70,

sono riconosciuti, su istanza del sig. Travaglini Gaspare, titolare del deposito di fuochi artificiali in Colonnella (Teramo) Contrada Vallecupa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.16867-XV.J(4783), del 30 luglio 2008 i manufatti esplosivi denominati:

«VP0603-36C.» (massa attiva g 186,00);

«VP0604-36C.» (massa attiva g 186,00);

«VP0605-36C.» (massa attiva g 186,00);

«VP0609-25C.» (massa attiva g 130,00);

«VP0612-25C.» (massa attiva g 129,00);

«VP0637A-49C.» (massa attiva g 326,00);

«VP0641A-16C.» (massa attiva g 84,00);

«VP0657A-100C.» (massa attiva g 516,00);

«VP0660-25C.» (massa attiva g 132,00);

«VP0669-25C.» (massa attiva g 137,00);

«VP0670-25C.» (massa attiva g 130,00);

«VP0671-25C.» (massa attiva g 130,00);

«VP0694-64C.» (massa attiva g 329,00),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Viviano Rocco, in qualità di rappresentante e titolare del deposito di vendita di artifici pirotecnici Viviano S.r.l. sito in Teggiano (Salerno) località Tempa dell'Arena, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria gruppo C dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Il manufatto esplosivo denominato «VP9645A-200C» (massa attiva g 1026,00) è riconosciuto, su istanza del sig. Viviano Rocco, in qualità di rappresentante e titolare del deposito di vendita di artifici pirotecnici Viviano S.r.l. sito in Teggiano (Salerno) località Tempa dell'Arena, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.16115-XV.J(4777), del 30 luglio 2008 i manufatti esplosivi denominati:

«SIR1 10 001» (massa attiva g 2,15);

«SIR1 10 002» (massa attiva g 2,85);

«SIR1 10 003» (massa attiva g 3,05);

«SIR1 10 004» (massa attiva g 3,25);

«SIR1 10 005» (massa attiva g 5,20);

«SIR1 15 001» (massa attiva g 2,50);

«SIR1 15 002» (massa attiva g 3,20);

«SIR1 15 003» (massa attiva g 3,40);

«SIR1 15 004» (massa attiva g 3,60);

«SIR1 15 005» (massa attiva g 5,55);

«SIR1 20 001» (massa attiva g 2,76);

«SIR1 20 002» (massa attiva g 3,46);

«SIR1 20 003» (massa attiva g 3,66);

«SIR1 20 004» (massa attiva g 3,86);

«SIR1 20 005» (massa attiva g 5,81);
«SIR1 25 001» (massa attiva g 3,45);
«SIR1 25 002» (massa attiva g 4,15);
«SIR1 25 003» (massa attiva g 4,35);
«SIR1 25 004» (massa attiva g 4,55);
«SIR1 25 005» (massa attiva g 6,50);
«SIR1 30 001» (massa attiva g 3,45);
«SIR1 30 002» (massa attiva g 4,15);
«SIR1 30 003» (massa attiva g 4,35);
«SIR1 30 004» (massa attiva g 4,55);
«SIR1 30 005» (massa attiva g 6,50);
«SIR1 40 001» (massa attiva g 3,45);
«SIR1 40 002» (massa attiva g 4,15);
«SIR1 40 003» (massa attiva g 4,35);
«SIR1 40 004» (massa attiva g 4,55);
«SIR1 40 005» (massa attiva g 6,50);
«SIR2 50 001» (massa attiva g 6,60);
«SIR2 50 002» (massa attiva g 7,30);
«SIR2 50 003» (massa attiva g 7,50);
«SIR2 50 004» (massa attiva g 7,70);
«SIR2 50 005» (massa attiva g 9,65);
«SIR2 60 001» (massa attiva g 6,90);
«SIR2 60 002» (massa attiva g 7,60);
«SIR2 60 003» (massa attiva g 7,80);
«SIR2 60 004» (massa attiva g 8,00);
«SIR2 60 005» (massa attiva g 9,95),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Parente Claudio, titolare della licenza per la fabbricazione e la detenzione di artifici pirotecnici in nome e per conto della Parente A. & C. S.n.c., con sede in Melara (Rovigo) via Oberdan n. 105, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria gruppo B dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, che necessitano di essere attivati con miccia a rapida combustione, devono chiaramente contenere l'indicazione che i prodotti possono essere venduti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8325-XV.J(4369B), del 30 luglio 2008 il manufatto esplosivo denominato (massa attiva g 218,27) è riconosciuto, su istanza del sig. Lipori Giovanni, in nome e per conto della Fireworks sud S.n.c., con deposito sito in Giuliano in Campania - Napoli, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

07A06115

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 18, 19 e 20 agosto 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4704
Yen	162,20
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,523
Corona danese	7,4587
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,78810
Fiorino ungherese	236,82
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7033
Zloty polacco	3,3425
Nuovo leu romeno	3,5315
Corona svedese	9,3475
Corona slovacca	30,310
Franco svizzero	1,6170
Corona islandese	120,14
Corona norvegese	7,9740
Kuna croata	7,2247
Rublo russo	36,0915
Nuova lira turca	1,7415
Dollaro australiano	1,6837
Real brasiliano	2,4025
Dollaro canadese	1,5558
Yuan cinese	10,1031
Dollaro di Hong Kong	11,4877
Rupia indonesiana	13512,98
Won sudcoreano	1536,57
Peso messicano	14,9437
Ringgit malese	4,9001
Dollaro neozelandese	2,0603
Peso filippino	66,630
Dollaro di Singapore	2,0786
Baht tailandese	49,810
Rand sudafricano	11,4283

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4677
Yen	161,11
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,398
Corona danese	7,4585
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,78850
Fiorino ungherese	235,78
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7032
Zloty polacco	3,3308
Nuovo leu romeno	3,5190
Corona svedese	9,3600
Corona slovacca	30,306
Franco svizzero	1,6109
Corona islandese	121,27
Corona norvegese	7,9525
Kuna croata	7,1801
Rublo russo	36,0550

Valuta	Quotazione
Nuova lira turca	1,7480
Dollaro australiano	1,6931
Real brasiliano	2,4132
Dollaro canadese	1,5637
Yuan cinese	10,0765
Dollaro di Hong Kong	11,4637
Rupia indonesiana	13485,23
Won sudcoreano	1540,35
Peso messicano	14,9698
Ringgit malese	4,8933
Dollaro neozelandese	2,0688
Peso filippino	66,710
Dollaro di Singapore	2,0818
Baht tailandese	50,034
Rand sudafricano	11,3827

Valuta	Quotazione
Dollaro USA	1,4734
Yen	162,22
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,408
Corona danese	7,4590
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79315
Fiorino ungherese	234,66
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7032
Zloty polacco	3,3165
Nuovo leu romeno	3,5260
Corona svedese	9,3895
Corona slovacca	30,311
Franco svizzero	1,6177
Corona islandese	121,82
Corona norvegese	7,9560
Kuna croata	7,1682
Rublo russo	35,9915
Nuova lira turca	1,7545
Dollaro australiano	1,6924
Real brasiliano	2,3903
Dollaro canadese	1,5640
Yuan cinese	10,0996
Dollaro di Hong Kong	11,5073
Rupia indonesiana	13496,34
Won sudcoreano	1541,91
Peso messicano	14,9057
Ringgit malese	4,9101
Dollaro neozelandese	2,0705
Peso filippino	67,340
Dollaro di Singapore	2,0829
Baht tailandese	50,309
Rand sudafricano	11,4006

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A06148-08A06149-08A06150

AGENZIA DELLE DOGANE

Avviso relativo alla pubblicazione del ruolo dei dirigenti sulla intranet e sul sito internet

Si comunica che in data 31 luglio 2008 sulla intranet e sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane è stata pubblicata la determinazione direttoriale prot. 899 del 21 luglio 2008 di istituzione del ruolo dei dirigenti dell'Agenzia delle Dogane.

08A06112

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-201) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00